

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Richiamato l'art. 14 del vigente regolamento per l'applicazione della TARSU, che prevede la concessione di speciali agevolazioni per alcune categorie di contribuenti che si trovano in determinate condizioni soggettive e di reddito, consistenti, fra l'altro, nell'esenzione dal pagamento della tassa in oggetto;

Viste le richieste pervenute nell'anno 2002 per l'ottenimento dell'esenzione dall'anno successivo e l'esito della verifica espletata anche attraverso un controllo a campione delle dichiarazioni rese dagli istanti, nonché sulla permanenza delle condizioni per l'ottenimento dell'esenzione dei contribuenti cui il beneficio è stato concesso negli anni precedenti;

Ritenuto di approvare l'elenco contenente i nominativi dei contribuenti aventi diritto all'esenzione dal pagamento della TARSU per l'anno 2003, per un ammontare complessivo di gettito TARSU, calcolato in base alle tariffe attualmente vigenti, pari ad Euro 10.350,51;

Atteso che ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 14, le agevolazioni concesse sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa R.S.U., al fine di non incidere sulla percentuale di copertura delle spese del servizio, trattandosi di interventi di natura socio-assistenziale;

Visti gli artt. 163 e 107 del T.U.EE.LL.;

Visto l'art. 67 del D.lgs. n. 507/93;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1) - di individuare nei cittadini elencati nel documento allegato sotto la lett. "A", gli aventi diritto all'esenzione dal pagamento della Tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 14 - 1 comma lett.

a) del vigente regolamento TARSU;

2) - di disporre che, in applicazione di quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 le esenzioni suddette siano iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa finanziate con risorse diverse dai proventi della TARSU, pertanto l'entrata di Euro 10.350,51 dovrà essere accertata sulla risorsa n. 60 "Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani" - accertamento n. 115, mentre il relativo stanziamento di spesa graverà sul cap. 4980.1 "Sgravi, esoneri, rimborsi e riduzione di tributi e sanzioni" del bilancio 2003 - impegno n. 708 -;

3) - di disporre altresì l'applicazione di un'agevolazione tariffaria sui consumi idrici nei confronti dei contribuenti cui viene riconosciuta l'esenzione TARSU, previa verifica delle rispettive utenze e dei rispettivi consumi registrati dalla società erogatrice del servizio;

4) - di dare atto che la spesa non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 163 del TUEL, trattandosi di una mera regolarizzazione contabile;

5) - di individuare nella dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
